

Allegato "A" all'atto n.27.607/6.024 di rep.

STATUTO

Art. 1 - Scopo

L'"ASSOCIAZIONE PER L'AGRICOLTURA BIODINAMICA" è costituita con lo scopo di portare un rinnovamento e progresso nell'agricoltura, allevamento, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura, secondo i metodi scientifico-spirituali ad indirizzo antroposofico esposti da Rudolf Steiner (1861-1925), che consentono:

la tutela dell'ambiente, il miglioramento dell'equilibrio ecologico, l'aumento armonico della vitalità della terra e la valorizzazione degli aspetti nutrizionali dei prodotti agricoli e la salvaguardia della capacità riproduttiva delle piante e degli animali.

Le attività dell'Associazione sono:

A. diffondere tra i propri associati e anche fuori dalla cerchia dei soci l'esatta conoscenza del metodo biodinamico, in particolare le metodologie esposte nel ciclo di conferenze tenute dal dott. Rudolf Steiner a Koberwitz (1924), in agricoltura e metodi affini come l'orticoltura, vivaismo ecc...;

B. promuovere la corretta applicazione e divulgazione del metodo biodinamico per mezzo di lezioni, conferenze e assistenza agli operatori, con corsi, lezioni,

sperimentazioni, riunioni e incontri-studio con gli operatori agricoli;

C. promuovere, diffondere e tutelare con i mezzi riconosciuti dalla legge il metodo biodinamico, come descritto al punto "A", in agricoltura, orticoltura, selvicoltura, vivaismo, giardinaggio, floricoltura e permacoltura;

D. promuovere e diffondere il corretto allevamento degli animali da carne, da latte, da lettiera ecc..., nonché degli animali domestici e di quelli selvatici secondo gli accorgimenti e le necessità proprie dell'agricoltura biodinamica;

E. ricercare e studiare ulteriori nuove elaborazioni del metodo in una relazione di costante confronto con la Libera Università della Scienza dello Spirito di Dornach in Svizzera e con Istituti di ricerca;

F. pubblicare e distribuire materiale bibliografico, pubblicazioni periodiche, bollettini;

G. fondare, gestire e finanziare aziende agricole e centri di informazioni, ricerca studi e consulenza e sperimentazione pratica, nonché scuole per l'insegnamento pratico-teorico;

H. mantenere i rapporti con la Società Antroposofica Universale presso il Goetheanum di Dornach in Svizzera;

I. sostenere moralmente lo sviluppo della vita agricola-sociale che abbia come scopo lo sviluppo e il progresso

dell'agricoltura biodinamica;

L. conservare e migliorare le capacità produttive e qualitative delle sementi secondo le metodiche biodinamiche, senza ricorrere alle manipolazioni genetiche.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione non ha scopo di lucro e tutta la sua attività verrà esercitata senza profitti.

Art. 2 - Sede dell'Associazione e Sezioni

L'Associazione ha sede in Milano, Via Vasto n.4.

Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni in qualsiasi località italiana, secondo le norme del regolamento che verrà adottato dall'Assemblea.

Art. 3 - Associati

Gli associati si distinguono in:

a) Socio ordinario: possono essere soci ordinari i produttori di prodotti agricoli, orticoli, silvicoli, di giardinaggio, persone fisiche e giuridiche, gli esperti, tecnici ricercatori e consulenti delle produzioni suddette che si impegnano attivamente ad applicare i metodi biodinamici e a partecipare all'attività dell'Associazione.

Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale stabilita

di volta in volta con delibera da prendere ogni anno dal Consiglio Direttivo.

b) Socio Benemerito: sono soci benemeriti quei soci ordinari che pagano un contributo nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo e che comunque dovrà essere in misura superiore a quella di dieci annualità dei soci ordinari.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 4 - Domanda di associazione

Le persone che desiderano essere ammesse come soci devono compilare un apposito modulo di iscrizione.

La loro accettazione deve sottostare al benessere del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Amici dell'Associazione

Tutti coloro che, pur non potendo essere perciò soci come detto nell'art. 3, tuttavia intendono interessarsi ai metodi biodinamici, possono iscriversi come Amici dell'Associazione, con il versamento di un modesto contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

Gli amici non hanno diritto di voto in Assemblea.

In deroga all'art. 3 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può

deliberare l'ammissione a socio di soggetti che fanno parte degli amici dell'Associazione.

Art. 6 - Patrimonio

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione iniziale di Euro 7.500 (settemilacinquecento)
- 2) da ulteriori apporti che gli associati vorranno fare come donazioni, contributi ecc....;
- 3) da donazioni di terzi;
- 4) dagli avanzi di gestione che non fossero utilizzati per finalità specifiche;
- 5) dai beni mobili (biblioteca ecc...);

b) Le quote associative verranno destinate alle spese di gestione dell'Associazione.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Organi Sociali

a. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che può essere composto da un numero di membri variabile da cinque a

nove.

I membri del Consiglio Direttivo vengono scelti fra i soci e gli amici ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente statuto.

Gli amici membri del Consiglio Direttivo non potranno essere più di due.

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio eleggerà un Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere, scelti fra i suoi membri.

Gli eletti dureranno in carica per tre anni e potranno essere riconfermati nelle successive elezioni.

b. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione e del suo patrimonio.

Nel caso in cui l'Associazione sia titolare di un marchio, essa concede l'uso del marchio ai prodotti la cui produzione sia stata rigorosamente conforme ai metodi di cui all'art. 1 e può irrogare sanzioni per l'abusivo uso del marchio da parte di associati che senza autorizzazioni usino tale marchio.

Questa penale può essere aggiornata in relazione alla svalutazione della moneta.

Le sanzioni sono costituite da una penale che verrà determinata dal Consiglio tenendo conto della quantità dei prodotti abusivamente contrassegnati.

c. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio.

d. I membri del Consiglio Direttivo che per un periodo superiore a sei mesi non parteciperanno attivamente alle riunioni o che per un motivo qualsiasi non potranno svolgere tale attività decadranno dalla carica.

La decadenza verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, che coopterà un altro membro in sostituzione, il quale resterà in carica fino alla prossima Assemblea.

e. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri. Le sue riunioni sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di voto paritario, quello del Presidente vale il doppio.

f. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio annuale al 31 dicembre di ogni anno ed una relazione sull'attività dell'Associazione.

g. Ogni carica sociale è gratuita.

h. Il Consiglio Direttivo può delegare le sue attribuzioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione ad una giunta costituita da un numero di persone variabile da tre a cinque. La Giunta può anche provvedere a qualsiasi caso di urgenza.

i. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri

nominati dall'assemblea dei soci.

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio annuale.

Il Collegio, nell'assolvimento del proprio mandato, ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati e possono partecipare senza voto deliberativo i Revisori dei conti.

ART.8 - CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI SOCIO

La cessazione della qualità di socio può avvenire per recesso, esclusione o morte.

Recesso

E' consentito al socio nei casi stabiliti dalla Legge.

Esclusione

Viene deliberata dall'assemblea per gravi motivi quando:

a) il socio non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento oppure le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) il socio, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso

l'Associazione ovvero si renda moroso nel pagamento della quota associativa.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea e Votazioni.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata normalmente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, con preavviso di venti giorni diramato mediante pubblicazione dell'avviso sul notiziario dell'Associazione o mediante lettera semplice.

Le Assemblee in prima convocazione sono valide con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati aventi diritto di voto e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

I soci con diritto di voto non possono rappresentare nell'Assemblea più di tre soci.

In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

Hanno diritto di voto i soci di cui all'art. 3 in regola col pagamento delle quote associative al momento dell'Assemblea e iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Art. 10 - Modifiche dello Statuto

Per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, sarà necessaria una delibera dell'Assemblea straordinaria, e valgono le maggioranze richiamate all'art. 9.

Art. 11 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile sulle associazioni e segnatamente gli articoli 18-19-20-21-22-24.

Milano, 14 aprile 2010

F.to Franco Pedrini

" Guido Peregalli